



COMUNE DI CORREGGIO
Servizio Tributi

Oggetto: Richiesta di Rateizzazione del pagamento di avvisi di accertamento esecutivi/ingiunzioni di pagamento emessi dal 1/1/2020 (art. 42 del Regolamento delle Entrate Comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 26/06/2020)

Il/La sottoscritto/a codice fiscale
..... residente in Via
..... n. a prov. con
riferimento alla somma dovuta al Comune di a titolo di
(indicare il tributo – es. Tari, Imu, tasi ecc...) anno pari ad Euro, comunica di non
essere attualmente in grado di pagare la stessa in un'unica soluzione ed alla scadenza prevista per le seguenti ragioni:
.....
.....

CHIEDE

la rateizzazione del pagamento in n. rate mensili da corrispondere a partire dall'ultimo giorno del mese di
emissione del provvedimento di rateizzazione

ALLEGA

a dimostrazione della temporanea situazione di difficoltà in cui versa, uno o più dei seguenti documenti: modello ISEE, ultima dichiarazione dei redditi presentata, ultima busta paga (se lavoratore dipendente), ultima dichiarazione I.V.A. presentata (se possessore di partita I.V.A.), documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili (cessazione rapporto di lavoro, sostenimento di cure costose, ecc.) o altra documentazione ritenuta utile.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che dichiarazioni mendaci comportano, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dichiara che nei propri confronti non è in corso alcuna procedura esecutiva, e cioè non ha subito atti di pignoramento per il recupero del credito del quale con la presente istanza chiede la rateizzazione;

Correggio, lì

IL RICHIEDENTE (1)

(1) L'istanza deve essere presentata personalmente all'Ufficio Tributi del Comune di Correggio, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento previsto dagli avvisi di accertamento, o ingiunzioni di pagamento. In alternativa essa può essere trasmessa anche mediante fax al numero 0522 694772 o posta elettronica certificata all'indirizzo correggio@cert.provincia.re.it allegando copia del documento d'identità.

Si riporta quanto disposto dall'art. 42 dal Regolamento generale approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 26/6/2020:

"art. 42 Rateizzazioni

1. A seguito di notifica di atto di accertamento esecutivo o di ingiunzione di pagamento emessi dall'Ente e/o dai soggetti affidatari di cui all'art.52, comma 5, lett.b) del D.lgs.446/1997 e all'art. 1, comma 691, della Legge 147/2013, dal 1° gennaio 2020, il Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente accertato, da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate secondo il seguente schema:
 - a) Fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) Da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - d) Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - e) Oltre euro 6.000,00 fino a trentasei rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione del debito tributario deve essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea condizione di difficoltà economica mediante l'esibizione di oggettiva documentazione (modello ISEE, iscrizione alle liste di collocamento, disoccupazione, cassa integrazione, perdita del lavoro, ultima dichiarazione IVA, ultimo bilancio approvato, ultimo conto economico, indice di liquidità aziendale, documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili o altra documentazione ritenuta utile dal contribuente).
3. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti tributari vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto alla data dell'istanza, relativi ai tributi gestiti direttamente dal Comune. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateizzazione.
4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
5. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi di dilazione, al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicato per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni o documenti per un massimo di 30 giorni.
7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
8. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di emissione del provvedimento, le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
9. Il calcolo del piano di rateizzazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
10. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, comporta la decadenza automatica dal beneficio da parte del contribuente e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
11. In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate, a condizione che non sia intervenuta decadenza come disposta dal comma 10."